



OGGETTO:	IN DATA:	ORARIO:
Incontro Flash	Gio. 18.10.2018	Dalle h. 18:00
LUOGO:	NUMERO INCONTRO:	
Corso Matteotti 194 – Sanremo (IM)	#04/2018	
MAGGIORI INFORMAZIONI:	PRENOTAZIONI:	
scrivere a: info@studiograziotto.com	Posti limitati	



INCONTRI FLASH

INDICE ELABORATI

ILLUSTRATI NELL'INCONTRO FLASH DI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

1. Fine dell'usura sopravvenuta in materia di mutui bancari
2. La mera rinuncia ai benefici di un contratto non costituisce comportamento antieconomico
3. L'evasione IVA può essere configurata anche in presenza di costi effettivamente sostenuti
4. Reato di omessa dichiarazione anche per redditi di provenienza illecita
5. Trasferimenti mortis causa in ambito UE seguono la legge applicabile al testamento
6. Per il risarcimento diretto rca va citato in giudizio anche il danneggiante
7. Le false dichiarazioni in ambito edilizio impediscono la prescrizione dell'abuso
8. Fabbricati collabenti non soggetti a tributi locali neppure come area edificabile
9. Risarcimento per violazione della personalità su Internet azionabile nello Stato centro dei propri interessi
10. Il lavoratore che copia i dati aziendali senza autorizzazione è soggetto a licenziamento legittimo
11. Licenziamento giustificato nel caso di furto di beni di valore esiguo
12. Recesso del socio efficace nel momento della ricezione da parte della società
13. In tema di cessione di partecipazioni sociali la clausola di indemnity è soggetta a prescrizione decennale

Negli «Incontri Flash» - gratuiti e a cadenza mensile - sono illustrate le decisioni giurisprudenziali commentate dal nostro Studio nel mese precedente. Gli incontri si tengono - in un contesto assolutamente informale - presso il nostro Studio in Sanremo, con cadenza mensile, di regola ogni terzo giovedì del mese dalle ore 18:00. Non ci sono vincoli di frequentazione continuativa, ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione a chi presenza all'intero ciclo di incontri durante 12 mesi consecutivi.

La frequentazione sarà utile non solo a migliorare il proprio bagaglio di conoscenze in ambito giuridico, ma anche un'occasione per conoscere meglio altre realtà locali e recuperare la dimensione umana e dei rapporti personali che - in un mondo come quello attuale che è sempre più "digitale" - sono spesso limitati e concitati. Gli argomenti sono di prevalente interesse aziendale e professionale: diritto ambientale, amministrativo, civile, commerciale, fallimentare, lavoro, internazionale, penale, societario, tributario.

Richiesta prenotazione inviando email a info@studiograziotto.com



Fine dell'usura sopravvenuta in materia di mutui bancari

Autore: Graziotto Fulvio

In: Diritto amministrativo

In tema di mutuo, se il tasso concordato tra le parti superi - nel corso del rapporto - il tasso soglia di usura determinato ai sensi della legge n. 108/1996, non vi è alcuna nullità o inefficacia della clausola contrattuale.

In tale caso, neppure la pretesa degli interessi da parte del mutuante può essere ritenuta contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Decisione: Sentenza n. 24675/2017 Cassazione Civile - Sezioni Unite

Classificazione: Civile, Bancario, Commerciale

Parole chiave: #usura, #usurasopravvenuta, #fulviograziotto, #scudolegale

Principio: *«Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto».*

Osservazioni.

Le Sezioni Unite della Cassazione metono la parola "fine" al contrasto giurisprudenziale relativo alla configurabilità dell'usura sopravvenuta in tema di mutuo, da intendersi quale superamento del tasso di interesse concordato - solo nel corso del rapporto - del tasso soglia di usura. Per il Consesso, è impossibile affermare che il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto comporti la nullità o l'inefficacia della clausola relativa agli interessi.

Ad evitare ulteriori questioni sul punto, le Sezioni Unite precisano anche che neppure la pretesa degli interessi da parte del mutuante può essere ritenuta contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del

contratto.

Disposizioni rilevanti.
Codice penale
Vigente al: 30-10-2017

Art. 644 - Usura

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità (1), interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Codice civile

DESCRIZIONE

Vigente al: 30-10-2017

Art. 1815 - Interessi


Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.

Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

<https://www.diritto.it/fine-dellusura-sopravvenuta-materia-mutui-bancari/>

La mera rinuncia ai benefici di un contratto non costituisce comportamento antieconomico

Avv. Fulvio Graziotto www.studiograziotto.com



Il sindacato sulla congruità dei costi da parte dell'Amministrazione Finanziaria non può spingersi fino a verificare l'opportunità di tali costi rispetto all'oggetto dell'attività.

Decisione: Sentenza n.21405/2017 - Cassazione Civile

Classificazione: Tributario

Massima: Se l'antieconomicità dell'operazione è fatta dipendere esclusivamente dall'aver la contribuente rinunciato ai benefici derivanti da un contratto, non essendo giuridicamente tenuta a farlo, l'inerenza dei relativi costi non può essere posta in discussione dall'ufficio solo per tale motivo.

Osservazioni.

La Cassazione ricorda che sebbene sia stato affermato il principio che non sono inerenti gli atti "manifestamente antieconomici che determinano costi sproporzionati rispetto ai ricavi dell'impresa", il sindacato sulla congruità dei costi non può spingersi fino a verificare l'opportunità di tali costi rispetto all'oggetto dell'attività.

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 11240/2001

Disposizioni rilevanti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Vigente al: 25-10-2017

Art. 109 - Norme generali sui componenti del reddito d'impresa (...)

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi

concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. (...)

Allegato:

Cassazione civile Sez. V Sentenza n. 21405 del 15/09/2017

Avv. Fulvio Graziotto

L'evasione IVA può essere configurata anche in presenza di costi effettivamente sostenuti

Autore: Graziotto Fulvio

In: Diritto penale

L'evasione Iva può essere configurata anche in presenza di costi effettivamente sostenuti, e in presenza di fatture solo soggettivamente inesistenti, ai fini penali rileva solo l'IVA detratta indebitamente e non il costo ai fini delle imposte dirette, non rilevando - nel caso di effettiva esistenza dell'operazione - che la stessa sia nei confronti di un soggetto differente.

Decisione: Sentenza n. 53146/2017 Cassazione Penale - Sezione III

Massima: «Mentre, con riguardo alle imposte dirette, l'effettiva esistenza dell'operazione e del conseguente esborso economico, corrispondente a quanto dichiarato, esclude il carattere fittizio degli elementi passivi indicati nella dichiarazione, a nulla rilevando in linea di massima che il destinatario degli stessi sia un soggetto diverso da quello reale, con riguardo invece all'IVA la detrazione è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che ha effettuato la prestazione, giacché tutto il sistema del pagamento e del recupero della imposta (artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 633 del 1972) si basa sul presupposto che la stessa sia versata a chi ha effettuato prestazioni imponibili mentre il versamento dell'imposta ad un soggetto non operativo o diverso da quello effettivo consentirebbe un recupero indebito dell'IVA stessa».

Osservazioni

La Suprema Corte, modificando un precedente diverso orientamento, precisa che nel caso l'operazione sia effettivamente esistente sotto il profilo oggettivo ma non sotto quello soggettivo, rileva solo l'importo dell'IVA e non quello del costo ai fini delle imposte dirette: in pratica, in tal caso si verifica un'evasione IVA anche a fronte di costi effettivamente sostenuti. La Cassazione ha inoltre precisato che «in tema di reati tributari, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele (e, a maggiore ragione, nei casi di dichiarazioni fraudolente), il giudice può fare legittimamente ricorso agli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza o dall'ufficio finanziario, anche ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, pur dovendo il proprio esame estendersi a valutare ogni altro eventuale indizio acquisito».

Giurisprudenza rilevante.

1. Cass. 2006/2014
2. Cass. 37562/2013

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 06-02-2018

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti


1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni ... relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.

<https://www.diritto.it/levasione-iva-puo-configurata-anche-presenza-costi-effettivamente-sostenuti/>

Reato di omessa dichiarazione anche per redditi di provenienza illecita

Decisione: Sentenza n. 53137/2018 Cassazione Penale - Sezione III.

Avv. Fulvio Graziotto www.studiograziotto.com



La presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se di natura illecita, non costituisce per sé una denuncia a proprio carico, ma solo una comunicazione a fini tributari, per cui l'omessa dichiarazione costituisce - in presenza dei relativi presupposti - violazione dell'art. 5 Decreto Legislativo n. 74/2000.

Massima:

Stante la oramai incontestata e riconosciuta tassabilità dei proventi illeciti anche a livello normativo, è connaturale al possesso di un reddito tassabile il relativo obbligo di dichiarazione, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di diritto processuale penale "nemo tenetur se detegere", in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale.

Osservazioni.

La Suprema Corte, richiamandosi a precedenti decisioni, evidenzia che l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 74/2000 non comporta alcuna violazione del principio "nemo tenetur se detegere", in quanto la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se di natura illecita, non è di per sé una denuncia a proprio carico.

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 37107/2017

Cass. 9746/2014

Cass. 38085/2012

Cass. 20032/2011

Cass. 42160/2010

Cass. 8252/2010

Cass. 7411/2009

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 06-02-2018

Art. 5 - Omessa dichiarazione

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Allegato:

Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 53137 del 22/11/2017

Avv. Fulvio Graziotto

SUCCESSIONE INTERNAZIONALE

Trasferimenti mortis causa in ambito UE seguono la legge applicabile al testamento

Fulvio Graziotto, avvocato

Decisione: [Sentenza causa C-218/2016 - Corte di Giustizia Europea](#)

Il caso affrontato dalla Corte di Giustizia Europea riguardava una cittadina polacca residente in Germania che si è vista opporre il rifiuto da parte del notaio tedesco a lasciare un immobile in Germania a un legatario designato nel testamento.

L'ordinamento Tedesco non conosce il legato a effetti reali (col quale la proprietà si trasferisce automaticamente per effetto dell'apertura della successione), ma solo il legato a effetti obbligatori, cioè quello che pone l'obbligo in capo all'erede di trasmettere la proprietà del bene al legatario.

La Corte di Giustizia UE ha precisato che nei casi in cui la diversa legge applicabile alla successione preveda modalità diverse per realizzare la trasmissione della proprietà in occasione di una successione, il Regolamento n. 650/2012 non osta affinché tale finalità sia attuata.

Disposizioni rilevanti.


Regolamento UE n. 650/2012

Vigente al: 06-11-2017

Articolo 22 - Scelta di legge

Per il risarcimento diretto rca va citato in giudizio anche il danneggiante

Avv. Fulvio Graziotto www.studiograziotto.com



Nella procedura di risarcimento diretto per i sinistri RCA deve essere citato in giudizio anche il danneggiante.

Decisione: Ordinanza n. 21896/2017 - Cassazione Civile - Sezione VI

Massima:

Sussiste il litisconsorzio necessario tra il danneggiante e la compagnia del danneggiato nel caso di azione in giudizio con la procedura di indennizzo diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.

Osservazioni

La Cassazione conferma che l'assicuratore del danneggiato liquida il danno per conto della compagnia del danneggiante, e che il risarcimento diretto è una vera alternativa alla procedura tradizionale proprio per consentire al danneggiato un ulteriore rimedio.

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209

Codice delle assicurazioni private

Vigente al: 06-11-2017

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati

all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017

Avv. Fulvio Graziotto

prescrizione

Le false dichiarazioni in ambito edilizio impediscono la prescrizione dell'abuso

Fulvio Graziotto, avvocato

A seguito di provvedimento edilizio emesso sulla base di errore conseguente a false dichiarazioni, il comune deve sanzionare l'abuso entro un termine ragionevole, che può anche essere quello dei 10 anni.

Decisione: Sentenza n. 9/2017 - Consiglio di Stato

Massima: Una volta emerso l'errore alla base di un provvedimento edilizio, l'abuso va sanzionato entro un tempo ragionevole, che non deve essere necessariamente quello dei 18 mesi ex articolo 21 nonies Legge 241/1990, ma può essere anche quello decennale ex articolo 39 D.P.R. n. 380/2001 dal momento della scoperta.

Osservazioni.

Il caso affrontato dal Consiglio di Stato riguardava la trasformazione di un locale, precedentemente adibito al custode di un impianto industriale, in un bar ma sulla base di una falsa dichiarazione. Per i Giudici di Palazzo Spada, il comune che si accorge di essere stato tratto in errore deve sanzionare l'abuso in tempo ragionevole, che non è necessariamente quello dei 18 mesi ex art. 21 nonies L. 241/90, ma quello decennale ex Art. 39 D.P.R. n. 380/2001.

Disposizioni rilevanti.

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Vigente al: 06-11-2017

Art. 21-nonies - Annullamento d'ufficio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Vigente al: 06-11-2017

Art. 39 - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

tributi locali

Fabbricati collabenti non soggetti a tributi locali neppure come area edificabile

Fulvio Graziotto, avvocato

Il fabbricato collabente iscritto in conforme categoria catastale F/2 si sottrae ad imposizione ICI e ciò non per assenza del presupposto dell'imposta, ma per azzeramento della base imponibile stante alla mancata attribuzione di rendita e l'incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio.

La mancata imposizione ICI non può essere recuperata dal Comune prendendo a riferimento il valore dell'area sulla quale insiste il fabbricato collabente.

Decisione: Sentenza n. 23801/2017 - Cassazione Civile - Sezione V

Massima: Il fabbricato collabente iscritto in conforme categoria catastale F/2 si sottrae ad imposizione ICI per azzeramento della base imponibile, stante alla mancata attribuzione di rendita e l'incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio.

Il Comune non può recuperare la mancata imposizione ICI prendendo a riferimento il valore dell'area sulla quale insiste il fabbricato collabente: fino a quando il fabbricato è classificato come collabente presso il catasto, non è assoggettabile a imposizione né come fabbricato, né tantomeno come area edificabile.

Osservazioni.

La Corte di Cassazione ha riaffermato un principio importante su un punto spesso oggetto di pretesa tributaria da parte dei Comuni, che era già stato espresso nella precedente pronuncia n. 17815/2017.

Giurisprudenza rilevante.

• Cass. 17815/2017

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Vigente al: 04-12-2017

Art. 1 - Istituzione dell'imposta - Presupposto

responsabilità extracontrattuale

Risarcimento per violazione della personalità su Internet azionabile nello Stato centro dei propri interessi

Fulvio Graziotto, avvocato

Nel contesto specifico di Internet, in un procedimento riguardante una persona fisica, che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, si ritiene lesa deve avere la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi e non dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

Decisione: Sentenza nella causa C 194/16 Corte di Giustizia UE

Il caso.

La domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata sollevata nell'ambito di una controversia promossa da soggetti estoni (una società e una sua dipendente) in merito a domande di rettifica di dati asseritamente inesatti pubblicati sul sito Internet di una società svedese (si trattava di una cd. "black-list"), di rimozione di commenti in un forum di discussione sul sito della società svedese, e di risarcimento del danno asseritamente subito.

In primo grado, il giudice estone adito riteneva irricevibile la domanda in quanto «non è possibile applicare l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in quanto dal ricorso non risulterebbe che il danno si sia verificato in Estonia. I dati e i commenti controversi sarebbero redatti in lingua svedese e non sarebbero comprensibili da persone residenti in Estonia senza traduzione. La comprensione dei dati di cui trattasi dipenderebbe dal contesto linguistico. Il verificarsi del danno in Estonia non sarebbe stato provato e l'indicazione del fatturato in corone svedesi lascerebbe intendere che tale danno sia stato causato in Svezia. Il fatto che il sito Internet controverso sia accessibile in Estonia non potrebbe automaticamente giustificare l'obbligo di sottoporre la causa civile a un giudice estone»

La questione rimessa alla Corte UE riguarda l'interpretazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La decisione.

La Corte UE affronta diverse questioni, e ricorda che «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, infatti, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove (sentenze del 16 maggio 2013, Melzer, C-228/11, EU:C:2013:305, punto 27, e del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C 352/13, EU:C:2015:335, punto 40)», e che «secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» si riferisce sia al

luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato, dato che ciascuno di tali luoghi può, a seconda delle circostanze, fornire un'indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata)».

Dopodiché la Corte fa un distinguo tra le azioni dirette al risarcimento del danno immateriale causato da articoli diffamatori pubblicati nella stampa scritta rispetto a quelli pubblicati su Internet: «la Corte ha dichiarato, per quanto attiene ad azioni dirette al risarcimento di un danno immateriale asseritamente causato da un articolo diffamatorio pubblicato nella stampa scritta, che la vittima può esperire nei confronti dell'editore un'azione risarcitoria dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui la vittima sostiene di aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato membro del giudice adito (sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a., C-68/93, EU:C:1995:61, punto 33).

Nel contesto specifico di Internet, la Corte ha tuttavia dichiarato, in un procedimento riguardante una persona fisica, che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa deve avere la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 52)».

Poiché il Giudice aveva sollevato la questione circa i criteri a seguire per identificare il centro degli interessi di una persona giuridica, la Corte precisa che «la facoltà per la persona che si ritiene lesa di agire dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi per la totalità del danno lamentato si giustifica nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e non al fine di tutelare specificamente l'attore, la circostanza che quest'ultimo sia una persona fisica o giuridica non è neanche essa determinante.», e chiarisce che «Per quanto riguarda una persona giuridica che persegue un'attività economica, come la ricorrente nel procedimento principale, il centro dei suoi interessi deve rispecchiare il luogo in cui la sua reputazione commerciale è la più solida e deve, quindi essere determinato in funzione del luogo in cui essa esercita la parte essenziale della sua attività economica. Sebbene il centro degli interessi di una persona giuridica possa coincidere con il luogo della sua sede statutaria quando essa esercita, nello Stato membro in cui si trova tale sede, l'insieme o la parte essenziale delle sue attività e la reputazione di cui essa ivi gode è, di conseguenza, maggiore che in qualsiasi altro Stato membro, l'ubicazione di detta sede non è tuttavia, di per sé, un criterio decisivo nell'ambito di una siffatta analisi».

La Grande Sezione della Corte esclude che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, possa proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet, e infine ha dichiarato che:

1) L'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi. Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l'autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest'altro Stato membro.

2) L'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

Osservazioni.

Nell'inquadrare il contesto normativo per affrontare la questione, la Corte si richiama al considerando n.16 del Regolamento: «Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

E' importante osservare anche che «a norma del regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

Giurisprudenza rilevante.

- Corte di Giustizia Europea, C-228/11
- Corte di Giustizia Europea, C-305/13
- Corte di Giustizia Europea, C-352/13
- Corte di Giustizia Europea, C-335/15
- Corte di Giustizia Europea, C-68/93
- Corte di Giustizia Europea, C-61/95
- Corte di Giustizia Europea, C-509/09
- Corte di Giustizia Europea, C-161/10
- Corte di Giustizia Europea, C-685/11

Disposizioni rilevanti. REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012 Articolo 7.

Legittimo licenziare il lavoratore che copia i dati aziendali senza autorizzazione

Avv. Fulvio Graziotto www.studiograziotto.com



La duplicazione di file dal sistema informatico dell'azienda al quale il dipendente ha accesso in virtù della sua qualifica, finalizzata a sottoporre dati e informazioni, giustifica il licenziamento anche se le informazioni non sono divulgate a terzi.

Decisione: Sentenza n. 25147/2017 - Corte di Cassazione - Sezione Lavoro

Massima:

La duplicazione di file dal sistema informatico dell'azienda al quale il dipendente ha accesso in virtù della sua qualifica, finalizzata a sottoporre dati e informazioni, giustifica il licenziamento anche se le informazioni non sono divulgate a terzi e anche se i dati non sono protetti da password.

Osservazioni.

Nel caso deciso dalla Suprema Corte, il dipendente aveva copiato su una chiavetta un numero rilevante di files aziendali: la chiavetta era stata smarrita e casualmente ritrovata nei locali dell'azienda, che ha scoperto l'illecito.

Per le sanzioni disciplinari occorre, in virtù del richiamo operato dall'art. 2106 del codice civile, fare riferimento a quanto prevede il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) applicato al rapporto.

Disposizioni rilevanti.

Codice Civile

Vigente al: 27-11-2017

Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2105 - Obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, nè divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2106 - Sanzioni disciplinari

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.

Allegato:

Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza n. 25147 del 24/10/2017

Avv. Fulvio Graziotto

© 2007-2018 AvvocatoAndreani.it Risorse Legali • [Privacy](#) • [Cookie policy](#)

Licenziamento giustificato nel caso di furto di beni di valore esiguo

Decisione: Sentenza n. 24014/2017 - Corte di Cassazione - Sezione V.

Avv. Fulvio Graziotto www.studiograziotto.com



In tema di licenziamento disciplinare, la gravità del fatto non è riferita alla tenuità o meno del danno patrimoniale, ma alla lesione del rapporto fiduciario che l'azienda può nutrire rispetto a futuri comportamenti del lavoratore.

Massima

In tema di licenziamento disciplinare, la modesta entità del fatto può essere ritenuta non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione all'eventuale tenuità del fatto oggettivo, sotto il profilo del valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, alla fiducia che nello stesso può nutrire l'azienda.

Osservazioni.

Nel caso considerato dalla Suprema Corte, un dipendente aveva sottratto delle caramelle dagli scaffali, del valore di 9,80 euro.

Il carattere fraudolento della condotta del lavoratore è stato ritenuto sintomatico della sua inaffidabilità anche prospettica, e come tale idoneo ad incidere in maniera grave e irreversibile sull'elemento fiduciario.

Disposizioni rilevanti.

Codice Civile

Vigente al: 05-12-2017

Art. 2119 - Recesso per giusta causa

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.

Allegato:

Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza n. 24014 del 12/10/2017

Avv. Fulvio Graziotto

© 2007-2018 AvvocatoAndreani.it Risorse Legali • [Privacy](#) • [Cookie policy](#)

////////

Società

Recesso del socio efficace nel momento della ricezione da parte della società

Fulvio Graziotto, avvocato

Essendo il recesso un atto unilaterale recettizio, gli effetti si perfezionano al momento in cui perviene a conoscenza della società, e le eventuali modifiche statutarie successive sono ininfluenti nei confronti del socio, anche se la sua quota deve ancora essere liquidata.

Decisione: Ordinanza n. 21036/2017 Cassazione Civile - Sezione VI

La Massima: A seguito della comunicazione di recesso, che è un atto unilaterale recettizio, si scioglie il rapporto sociale del recedente, che diventa titolare di un diritto di credito alla liquidazione della sua quota, e non si applicano le eventuali modifiche statutarie successive.

Osservazioni.

La Suprema Corte parte dalla considerazione che essendo il recesso un atto unilaterale recettizio, non appena giunto a conoscenza della società il vincolo nei confronti del socio si scioglie, anche prima di aver ottenuto la liquidazione della sua quota di partecipazione.

Ne deriva che tutte le vicende successive relative alla società sono irrilevanti nei confronti del socio.

Giurisprudenza rilevante.

- Cass. 5836/2013
- Cass. 20544/2009
- Cass. 22574/2001

Disposizioni rilevanti.

Codice Civile

Vigente al: 22-10-2017

Art. 1334 - Efficacia degli atti unilaterali

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Si veda anche:

Quotidiano del Diritto 27.9.2017 Società, effetti dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Il Sole 24 Ore 12.9.2017 Recesso del socio, decide il tribunale di Busani Angelo

cessione quote sociali

In tema di cessione di partecipazioni sociali la clausola di indemnity è soggetta a prescrizione decennale

Fulvio Graziotto, avvocato

La cd. "clausola di indemnity" ha un oggetto diverso dalla garanzia di cui agli artt. 1490 e ss. codice civile, ed è quindi soggetta al termine di prescrizione ordinaria decennale.

Decisione: [Sentenza n. 2757/2017 Tribunale di Torino](#) - Sezione specializzata in materia di Imprese

Massima: Nella cessione di quote sociali, oggetto della vendita sono le partecipazioni sociali e non i beni costituenti il patrimonio sociale; le cd. "legal warranties" volte a garantire l'esito economico dell'operazione, hanno oggetto diverso dalla garanzia di cui agli artt. 1490 e ss. codice civile.

Osservazioni.

La pronuncia ribadisce il principio oramai consolidato che "neella ipotesi di cessione di quote di società, oggetto della vendita sono le partecipazioni sociali e non i beni costituenti il patrimonio sociale".

Nel caso di specie, erano previste delle garanzie specifiche (legal warranties) finalizzate a garantire l'esito economico dell'operazione: il Tribunale ha chiarito che tali garanzie hanno un oggetto diverso dalla garanzia di cui agli artt. 1490 e ss. del c.c., che prevede un termine di decadenza di 8 gg. e un termine di prescrizione di un anno dalla consegna per esercitare l'azione a tutela.

Per tali garanzie, è quindi applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale.

Giurisprudenza rilevante.

- [Cass. 16963/2014](#)
- [Cass. 26690/2006](#)

Codice Civile

Art. 1490 - Garanzia per i vizi della cosa venduta

Art. 1491 - Esclusione della garanzia

Art. 1492 - Effetti della garanzia

Art. 1493 - Effetti della risoluzione del contratto

Art. 1494 - Risarcimento del danno

Art. 1495 - Termini e condizioni per l'azione

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati